

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente PARRINO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica» (300)

(Coordinamento)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3

GIUST (DC) ..... 3

«Modificazioni alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge

30 luglio 1973, n. 489» (309) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 4, 5

BOLDRINI (PCI) ..... 4

CAVALIERE (DC) ..... 4

FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione . 3, 4

FIORI (Sin. Ind.) ..... 4

SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa 4

*I lavori hanno inizio alle ore 10,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica» (300)**

(Coordinamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica».

Ricordo agli onorevoli colleghi che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione nella seduta del 15 febbraio scorso. In sede di predisposizione del messaggio da trasmettere alla Camera dei deputati è stata accertata l'esigenza di un coordinamento del testo dell'articolo 1.

Nella fase di predisposizione del messaggio da trasmettere all'altro ramo del Parlamento, infatti, l'ufficio di segreteria della Commissione (va dato atto al dottor Zingales, consigliere preposto all'Ufficio di Segreteria della 4<sup>a</sup> Commissione permanente, della sua assoluta precisione) ha rilevato un errore materiale, in ordine all'indicazione contenuta nella colonna 6 del quadro XI della tabella n. 2 annessa alla legge n. 1137 del 1955 (ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto).

Il testo vigente, in corrispondenza del grado di contrammiraglio, è «1/4 dei contrammiragli non ancora valutati». È quindi tale testo che deve essere modificato, sostituendolo con la parola «tutti».

Propongo, quindi, una variazione al testo del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 300, con il contestuale inserimento di un comma aggiuntivo.

Di conseguenza, propongo che l'articolo 1 venga modificato, sopprimendo le parole «nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto -» ed aggiungendo un secondo comma del seguente tenore:

Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole «1/4 dei contrammiragli non ancora valutati» sono sostituite dalla seguente: «tutti».

Mi sembra che la proposta di coordinamento al nostro esame non richieda ulteriori spiegazioni.

GIUST. Desidero associarmi al Presidente nel ringraziare il consigliere Zingales, segretario della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

La proposta di modifica, come ho appena detto, riguarda la variazione del testo del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 300 e il contestuale inserimento di un comma aggiuntivo.

Metto ai voti il testo coordinato dell'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

Metto quindi ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo risultante dalla modifica di coordinamento introdotta.

**È approvato.**

Metto infine ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

**È approvato.**

**«Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489» (309)**  
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489».

Prego il senatore Fallucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti voi ricorderete, il disegno di legge oggi in discussione venne già approvato all'unanimità nel corso della passata legislatura. Senza richiamare quanto in quell'occasione fu detto, mi limito a sottolineare brevemente che il provvedimento in titolo tende a consentire l'ampliamento della base per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. Fino ad oggi, in base alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, i sottotenenti dell'Arma venivano reclutati tra gli allievi dell'Accademia, gli ufficiali inferiori di complemento che avessero già espletato il servizio di prima nomina, e i marescialli in servizio permanente effettivo che avessero superato l'apposito corso per titoli ed esami. Da quest'ultima categoria, però, anche a causa delle limitate possibilità di carriera consentite dall'età più avanzata degli interessati, il reclutamento è stato sempre molto ristretto. Pertanto, al fine di eliminare la carenza nei gradi inferiori dell'organico degli ufficiali inferiori dei carabinieri, questo disegno di legge mira a permettere l'accesso al reclutamento anche ai brigadieri in servizio permanente in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai

corsi normali di accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado e che abbiano infine superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

Si spera in questo modo di poter disporre di personale più giovane che, rimanendo più a lungo in servizio, possa beneficiare di un adeguato sviluppo di carriera.

Sono del parere che il provvedimento abbia una sua validità e possa pertanto essere approvato nuovamente, così come avvenne nella scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fallucchi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FIORI. Prendo la parola per dichiarare il consenso del mio Gruppo al provvedimento al nostro esame.

BOLDRINI. Condivido quanto appena detto dal relatore. Mi sembra, infatti, che il disegno di legge in discussione possa porre rimedio a quell'insufficienza nell'organico degli ufficiali inferiori dell'Arma dei carabinieri che già in precedenti occasioni abbiamo lamentato.

Per tale motivo esprimo il mio voto favorevole al provvedimento in discussione.

CAVALIERE. Signor Presidente, vorrei avere dal relatore Fallucchi chiarimenti in ordine al testo del terzo comma dell'articolo 1, laddove si dice che alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. Vorrei sapere semplicemente che cosa s'intende dire.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Per quel concorso sono previsti due momenti distinti. Il primo comprende la partecipazione al concorso stesso, che dà luogo ad una determinata graduatoria; in seguito si partecipa ad un corso applicativo in base al quale viene compilata una seconda graduatoria che è quella che fa testo per l'inserimento nei ruoli.

CAVALIERE. Qui si dice che viene determinata una nuova anzianità relativa.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Nel concorso ci sono due momenti, uno è il concorso per diventare ufficiali; una volta diventati ufficiali si deve frequentare il corso applicativo. Alla fine del corso c'è una nuova graduatoria che determina l'anzianità nel ruolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.  
Ne do lettura:

Art. 1

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianità il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b), c) e d) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia».

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

«Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di età stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera d) il limite di età è fissato a 40 anni».

**È approvato.**

Art. 3.

Nel quadro 1 della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, quale modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 489, il terzo comma della colonna «Titolo del corso» è sostituito dal seguente:

«Corso applicativo per marescialli e brigadieri nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri».

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO